



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 09 - Legislativa Contenzioso e Vigilanza

Prot. 142361

- 7 OTT. 2008

Al Responsabile Area Urbanistica – Assetto
del Territorio
Arch. Claudio Gentili
Comune di Santa Marinella
Via Rucellai, 24
00058 Santa Marinella (RM)

SCARICATO

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla vigenza dei Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) – Comune di Santa Marinella.

Il Comune di Santa Marinella ha posto, alla scrivente Direzione Regionale, un quesito riguardante la perdurante vigenza della normativa relativa ai Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), alla luce della successione nel tempo di copiose disposizioni normative, statali e regionali.

Il Programma Pluriennale di Attuazione costituisce lo strumento di programmazione dei tempi di attuazione delle prescrizioni e previsioni nonché degli obiettivi e delle scelte compiute nel Piano Regolatore Generale. Esso trova il suo riferimento normativo fondamentale nell'art. 13 della legge n. 10/1977, che demanda alle regioni il compito di disciplinare il contenuto ed il procedimento di formazione dei P.P.A., di individuare i comuni esonerati dall'obbligo di adottarli nonché le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. La Regione Lazio ha pertanto provveduto a dettare tale disciplina con la L.R. n. 35/1978. Nel tempo, poi, sono intervenuti numerosi decreti legge mai convertiti che hanno a lungo "neutralizzato" l'istituto. Infine, l'art. 20 della legge n. 136/1999 ha ripristinato l'efficacia dell'art. 13 della legge n. 10/1977, prescrivendo alle regioni di aggiornare la propria legislazione in materia, secondo nuovi principi che ne "circoscrivessero la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche". Il comma 2 dell'art. 20 prevedeva, inoltre, che, nell'ipotesi di mancata adozione di una legislazione regionale in materia entro il termine di un anno, restassero valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Come noto, la Regione Lazio non ha provveduto a disciplinare espressamente i P.P.A. secondo i nuovi indirizzi dettati dalla legge n. 136/1999.

Sotto un primo angolo prospettico, è bene rimarcare dunque come la legge n. 136/1999, che "delegava" le regioni ad aggiornare la propria legislazione relativa ai P.P.A., non contemplava in



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 09 - Legislativa Contenzioso e Vigilanza

alcun modo la loro abrogazione. Le alternative offerte, infatti, erano quelle di rimodulazione della normativa in materia secondo determinati principi, oppure la sopravvivenza delle vigenti disposizioni statali e regionali per l'ipotesi di inerzia del legislatore regionale; viceversa, se il legislatore statale avesse voluto favorire la caducazione dei P.P.A., avrebbe certamente previsto per il caso di inerzia del legislatore regionale l'abrogazione della disciplina relativa ai P.P.A., e non la loro perdurante validità. Se ne conclude che l'intenzione del legislatore statale era quella di aggiornare la disciplina relativa ai P.P.A. o, in alternativa, di lasciare in vigore quella esistente: in nessun modo è plausibile evincere una intenzione diversa.

Inoltre, anche sotto un diverso profilo, si deve rilevare che questa Direzione Regionale ritiene di tutta evidenza l'utilità di uno strumento programmatico che ha la funzione di ordinare cronologicamente gli interventi per la realizzazione delle previsioni urbanistiche sul territorio, e dunque finalizzato, in ultima analisi, a programmare e consentire uno sviluppo razionale ed armonico della pianificazione urbanistica comunale, dei contenuti della quale individua le priorità e la conseguente graduazione degli interventi. Tale scansione temporale degli interventi da realizzare garantisce, a ben vedere, una attuazione razionale ed organica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, in un sistema in cui il piano regolatore ha, per sua natura, durata a tempo indeterminato e contiene quindi previsioni di lunga scadenza che restano "quiescenti" per lungo tempo. Il P.P.A. assolve dunque la funzione di rendere attuali tali previsioni, orientando in tal modo le strategie di pianificazione nella gestione e nello sviluppo del territorio e nel controllo dell'espansione urbana da realizzare nel periodo di operatività del P.R.G..

Si ritiene, pertanto, di condividere le conclusioni di cui al parere di questa Direzione Regionale prot. n. 185378 del 25.10.2006.

In ultimo, ad ogni buon fine, è bene ricordare, quanto alle ricadute paesaggistiche, che la norma di deroga al vincolo paesaggistico *ex lege* di cui all'art. 142, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 42/2004, era relativa esclusivamente alle aree inserite nei P.P.A. in vigore alla data del 06.09.1985, e non è pertanto operante per i programmi approvati successivamente, giusta parere del Dipartimento Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza della Regione Lazio n. 16522 del 22.02.2002.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php?vnr=s=3>

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Daniele Iacovone

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Marina Ajello